



CONSIGLIO PROVINCIALE DI CREMONA

Estratto del verbale dell'adunanza del 22/04/2009

OGGETTO CONVENZIONE RELATIVA A MISURE DI COMPENSAZIONE E
 RIEQUILIBRIO AMBIENTALE EX ART. 1, COMMA 5, LEGGE
 N.239/2004.

L'anno DUEMILANOVE, questo giorno VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 9.40 in Cremona, nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge e con appositi avvisi spediti a domicilio di ciascun Consigliere si è riunito il Consiglio Provinciale. Fatto l'appello risultano presenti:

PRESENTI		ASSENTI			
1)Ancorotti Renato		X	17)Manfredini M.Cristina	X	
2)Benelli Edoarda		X	18)Mariani Roberto	X	
3)Bergonzi Pieremilio	X		19)Massobrio Nicoletta	X	
4)Borghetti Maurizio		X	20)Mazzocco Franco	X	
5)Borini Fermo	X		21)Patrini Pierfranco		X
6)Bruschi Angelo	X		22)Poli Antonella	X	
7)Ceravolo Claudio	X		23)Redegalli Giuseppe	X	
8)Dusi Giampaolo	X		24)Rocchetta Giuseppe	X	
9)Fontanella Giuseppe	X		25)Rusca Carlo	X	
10)Galmozzi Attilio		X	26)Santini Antonello	X	
11)Gardani Antonio	X		27)Sciaraffa Massimiliano	X	
12)Giovinetti Cesare		X	28)Scotti Giovanni	X	
13)Gugliermetto Sandro	X		29)Superti Pierattilio		X
14)Ladina Andrea	X		30)Tamagni Pierluigi	X	
15)Longhino Walter	X		31)Torchio Giuseppe	X	
16)Mainardi Cesare	X				

Presenti n. 24

Assenti n. 7

Risultano altresì presenti gli Assessori:

PRESENTI		ASSENTI			
1)Alloni Agostino		X	6)Savoldi Agostino	X	
2)Biondi Giovanni	X		7)Spingardi Denis	X	
3)Lazzari Fiorella	X		8)Toscani Giorgio		X
4)Morini Pietro	X		9)	X	
5)Rozza Anna Maria		X	10)	X	

Partecipa il Segretario Generale della Provincia, Dott. Giorgio Lovili
 Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni il Presidente del Consiglio, Sig. Roberto Mariani assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio nomina scrutatori, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento degli Organi Istituzionali, i Consiglieri Dusi e Tamagni per la maggioranza e il Consigliere Rusca per la minoranza.

Si dà atto che nel corso della seduta si sono verificati i seguenti movimenti fra i Sigg. Consiglieri: durante la trattazione della proposta n. 2029 (Aggiornamento piano energetico ambientale) entrano i Cons. Superti, Borghetti e Benelli. I presenti sono 27.

durante la trattazione della proposta n. 2216 (Statuto associazione CRE.AR.T.E) entra la Cons. Poli. I presenti sono 28

durante la trattazione della proposta n. 2215 (Piano cave) escono i Cons. Benelli e Massobrio, Tamagni, Bergonzi e Borghetti. I presenti sono 23

ed in tal numero rimangono alla sospensione per la pausa pranzo alle ore 13.30.

La seduta viene ripresa alle ore 14.35.

Fatto l'appello risultano presenti 22 Consiglieri: Borini Fermo, Bruschi Angelo, Ceravolo Claudio, Dusi Giampaolo, Fontanella Giuseppe, Gardani Antonio, Guglielmetto Sandro, Ladina Andrea, Longhino Walter, Mainardi Cesare, Manfredini M. Cristina, Mariani Roberto, Mazzocco Franco, Poli Antonella, Redegalli Giuseppe, Rocchetta Giuseppe, Rusca Carlo, Santini Antonello G., Sciaraffa Massimiliano, Scotti Giovanni, Superti Pierattilio, Torchio Giuseppe.

Durante la trattazione della proposta n. 2214 (Convenzione delle Nazioni Unite) esce la Cons. Poli. I presenti sono 21.

Durante la trattazione della proposta n. 2211 (Interrogazione per la riconversione della raffineria Tamoil) entrano i Cons. Giovineti e Bergonzi. I presenti sono 23.

Dopo la votazione della proposta n. 1787 (Odg relativo all'amianto) esce il Cons. Redegalli. I presenti sono 22 ed in tal numero rimangono fino al termine della seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che

- Stogit – Stoccaggi Gas Italia S.p.A. – svolge attività di stoccaggio del gas naturale in sotterraneo;
- Stogit è titolare di una concessione di stoccaggio di gas naturale, denominata “Bordolano Stoccaggio”, accordata con D.M. 6 novembre 2001 per la durata di 20 anni, essendo Stogit subentrata all'originario titolare Eni SpA;
- Stogit ha iniziato le procedure autorizzative relative alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di stoccaggio di gas naturale e relative opere ed infrastrutture ausiliarie e connesse, da situarsi nel Comune di Bordolano, nell'area in sua concessione mineraria;
- Il Comune di Bordolano e la Provincia di Cremona vedono con favore l'iniziativa industriale intrapresa da Stogit, considerata l'importanza dell'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale, destinata a migliorare il grado di sicurezza ed affidabilità di utilizzo del gas naturale per le esigenze civili ed industriali della collettività;
- l'articolo 1, comma 5, Legge n. 239/2004 dispone che: *“Le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale..”*;
- il Comune di Bordolano e la Provincia di Cremona ritengono, in ogni caso, che la realizzazione del predetto investimento industriale debba coincidere con la pattuizione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale a vantaggio delle comunità più direttamente interessate dalla realizzazione del progetto industriale di Stogit, le cui emissioni rientreranno nei limiti delle normative di settore rispettivamente applicabili;
- il Comune e la Provincia hanno ritenuto opportuno proporre a Stogit la stipula di un accordo (la cui bozza si allega al presente atto) che consenta il finanziamento di interventi di compensazione e riequilibrio ambientale, così come individuati dai predetti Enti esponenziali delle comunità locali interessate, precisando che mentre il Comune di Bordolano entra nel presente accordo poiché l'impianto di stoccaggio insiste totalmente e solamente sul territorio del

Comune, la Provincia di Cremona vi rientra in qualità di ente proprietario del sistema viario di collegamento al sito di stoccaggio;

- il Comune e la Provincia al fine di mitigare l'impatto ambientale originato dall'insediamento di un nuovo impianto industriale hanno individuato alcune soluzioni compensative;

Visti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- di approvare la convenzione allegata parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri così come dettagliatamente richiamato in premessa;
- di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Nessun Consigliere chiede di intervenire per cui il Presidente del Consiglio pone ai voti palesi, con sistema elettronico, la deliberazione in argomento ed accerta – con l'assistenza degli scrutatori – l'esito della votazione: presenti 24 Consiglieri; votanti 23 (temporaneamente assenti Redegalli); favorevoli 23. La deliberazione è approvata all'unanimità.

CONVENZIONE RELATIVA A MISURE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE EX ART. 1, COMMA 5, LEGGE N. 239/2004

la **PROVINCIA di CREMONA**, di seguito Provincia, in persona del Presidente della Giunta Provinciale, On. Giuseppe Torchio, munito dei poteri per la sottoscrizione della presente convenzione (nel seguito Convenzione) e per l'assunzione degli impegni ivi previsti

e

il **COMUNE di BORDOLANO** (CR), di seguito denominato Comune, in persona del Sindaco, Sig. Luigi Amore, munito dei poteri per la sottoscrizione della Convenzione e per l'assunzione degli impegni ivi previsti (di seguito, Comune e Provincia sono congiuntamente denominati Enti Pubblici)

e

STOGIT – STOCCAGGI GAS ITALIA s.p.a. (di seguito Stogit), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A. – società con un unico socio, con sede legale in San Donato Milanese (MI) Via dell'Unione Europea, 4 e capitale sociale euro 152.205.500 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445 e con sede operativa in Crema (CR), via Libero Comune 5, rappresentata dal Sig. Enrico Cingolani nella sua qualità di Presidente, nonché Amministratore Delegato, nel seguito Stogit (**o, congiuntamente agli Enti Pubblici, Parti**)

PREMESSO CHE

- a) Stogit svolge, nel pubblico interesse, attività di stoccaggio del gas naturale in sotterraneo ai sensi della Legge n. 170/1974 e del successivo D.Legs. n. 164/2000;
- b) Stogit è titolare di una concessione di stoccaggio di gas naturale, denominata "BORDOLANO STOCCAGGIO", accordata con D.M. 6 novembre 2001 per la durata di 20 anni, essendo Stogit subentrata, in ottemperanza alle prescrizioni dell'articolo 21, comma 1, del D.Legs. n. 164/2000, all'originario titolare Eni S.p.A per atto del 4 marzo 2003 (registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano il 7 marzo 2003), come da previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (allora Ministero delle Attività Produttive) del 12 dicembre 2002;
- c) confermando la storica presenza del Gruppo ENI nel comprensorio della Provincia di Cremona, Stogit ha iniziato le procedure autorizzative relative alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di stoccaggio di gas naturale e relative opere ed infrastrutture ausiliarie e connesse, da situarsi nel Comune di Bordolano, nell'area in sua concessione mineraria;
- d) il Comune e la Provincia, consci dell'importanza nell'interesse generale del Paese dell'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale, destinata a migliorare il grado di sicurezza ed affidabilità di utilizzo del gas naturale per le esigenze civili ed industriali della collettività, vedono con favore l'iniziativa industriale intrapresa da Stogit;
- e) l'articolo 1, comma 5, Legge n. 239/2004 dispone che: "*Le Regioni e gli enti locali territorialmente*

interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale..”;

f) il Comune e la Provincia, come manifestato nel corso di vari incontri tenutisi con Stogit (i) incontro del 22 gennaio 2009 tra il Sindaco del Comune e alcuni tecnici Stogit, (ii) incontro del 9 febbraio 2009 tra il Presidente della Giunta Provinciale e management Stogit, (iii) incontro del 3 marzo 2009 tra Sindaco del Comune, Provincia e, Stogit (iv) incontro del 24 marzo sempre tra Provincia, Comune, Stogit; incontro dell' 8 aprile tra Provincia e Stogit) ritengono, in ogni caso, che la realizzazione del predetto investimento industriale debba coincidere con la pattuizione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale a vantaggio delle comunità più direttamente interessate dalla realizzazione del progetto industriale di Stogit, le cui emissioni rientreranno nei limiti delle normative di settore rispettivamente applicabili;

g) conseguentemente, al fine di un compiuto adempimento del precetto di cui all'articolo 1, comma 5, Legge n. 239/2004, il Comune e la Provincia hanno ritenuto opportuno proporre a Stogit la stipula di un accordo che consenta il finanziamento di interventi di compensazione e riequilibrio ambientale, così come individuati dai predetti Enti esponenti delle comunità locali interessate, precisando che, mentre il Comune di Bordolano entra nel presente accordo poiché l'impianto di cui alla lettera c) delle premesse insisterà totalmente e solamente sul territorio del Comune, la Provincia di Cremona vi rientra in qualità di ente proprietario del sistema viario di collegamento al sito di stoccaggio;

h) il Comune e la Provincia al fine di mitigare l'impatto ambientale originato dall'insediamento di un nuovo impianto industriale hanno individuato alcune soluzioni compensative, tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, allo stato si elencano:

- 1) mitigazione arborea **a carico del Comune di Bordolano** (da confermare e specificare meglio);
- 2) creazione di un "information point" a disposizione della cittadinanza presso il Comune **a carico del Comune di Bordolano** (da confermare e specificare meglio);
- 3) bonifica di un'area già destinata a pista da moto cross con riconversione in un boschetto per le scolaresche **a carico del Comune di Bordolano** (da confermare e specificare meglio);
- 4) misure di viabilità tese a ridurre a livello provinciale le emissioni da traffico veicolare **a carico della Provincia** (da confermare e specificare meglio)
- 5) studi e /o monitoraggi su qualità ambientale **(a carico del Comune e/o della Provincia e/o d'intesa tra loro)**;

Ferma la natura e l'ammontare del contributo di cui in seguito, gli Enti comunicheranno, formalmente e ognuno per quanto di rispettiva competenza, a Stogit le misure compensative definitivamente individuate entro 12, mesi, prorogabili di comune accordo dalle Parti, dalla sottoscrizione della Convenzione.;

i) la Provincia ha tenuto informata la Regione Lombardia circa la stipulanda Convenzione;

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse formano parte sostanziale ed integrante della Convenzione.

Art. 2 OGGETTO

Al fine del soddisfacimento da parte di Stogit del precetto di cui all'art. 1, comma 5, Legge n. 239/2004, come da accordi citati tra le parti interessate in premessa, la stessa Stogit erogherà un contributo pari a euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00) non rivalutabile nel tempo.

Il Comune e la Provincia realizzeranno gli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale esemplificati in premessa al punto h), e in ogni caso quegli interventi di compensazione ambientale determinati in via definitiva da Provincia e Comune come citato in premessa e comunicati dagli stessi a Stogit entro **12 mesi, prorogabili di comune accordo dalle Parti**, dalla sottoscrizione della Convenzione. Tali interventi arrecheranno diretto beneficio alle comunità locali rappresentate dal Comune e dall'ente Provincia.

Art. 3 PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Salvo quanto previsto all'art. 4, la corresponsione dell'importo di cui all'art. 2 è di necessità condizionata:

(i) all'ottenimento di tutti i permessi, nulla osta ed autorizzazioni e di tutti gli atti comunque denominati necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto da costruirsi;

(ii) all'approvazione preventiva della Convenzione da parte del Consiglio Comunale di Bordolano e del Consiglio Provinciale di Cremona . Il Presidente della Giunta Provinciale e il Sindaco di Bordolano, non appena intervenute dette approvazioni formali da parte dei rispettivi organi elettivi, ne daranno formale comunicazione a Stogit, allegando copie delle relative delibere;

(iii) agli opportuni passaggi procedurali interni di Stogit, del cui positivo esperimento il Presidente ed Amministratore Delegato di Stogit darà formale comunicazione agli Enti Pubblici;

(iv) alla comunicazione degli interventi individuati di cui alla lettera (h) e alla relativa richiesta di corresponsione come meglio specificato all'art. 4;

(v) all'assenso della Regione Lombardia alla sottoscrizione della Convenzione da parte della Provincia e del Comune (art.1 c.5 L. 239/2004). La Provincia darà formale evidenza di tale assenso a Stogit.

Quanto alla prima condizione, Stogit, non appena completato l'iter delle autorizzazioni, dei permessi, dei nulla-osta, etc. comunque richiesti, a livello nazionale e locale, per la costituzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere ed infrastrutture riassuntivamente descritti nelle premesse, darà ad ambedue gli Enti formale comunicazione della data di apertura dei cantieri. Dopo 30 giorni lavorativi dall'effettivo inizio dei lavori decorrerà l'obbligo di corresponsione da parte di Stogit delle somme concordate agli Enti che verrà soddisfatto alle condizioni e nei termini di tempo precisati qui sopra e all'art. 4.

Art. 4 MODALITA' DI CONTRIBUZIONE

La Provincia e il Comune, **entro 12 mesi, prorogabili di comune accordo dalle Parti**, dalla sottoscrizione della Convenzione ,comunicheranno a Stogit tutti gli interventi compensativi, individuati ai sensi della lettera h) delle premesse, che verranno realizzati specificando, per ognuno di essi il

contributo che si intende chiedere a Stogit, fermo restando che la somma dei versamenti effettuati da Stogit s.p.a. sulla base delle varie richieste pervenute non potrà superare l'importo, fisso e non rivalutabile, di cui all'art. 2.

Stogit prende atto dell'esistenza di un preventivo accordo tra il Comune di Bordolano e la Provincia di Cremona per la suddivisione al 50% del contributo a carico di Stogit .onde già le richieste trasmesse a Stogit rispetteranno questa divisione, senza ulteriori necessità di decurtazioni, ricalcoli etc. da parte di Stogit.

Ogni qual volta Stogit riceverà, dalla Provincia o dal Comune, la comunicazione a mezzo della quale verrà individuato un singolo o più interventi con la relativa richiesta di contribuzione, quest'ultima effettuerà, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa e fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 3, il versamento dell'importo richiesto per quello/gli specifico/i intervento/i , sul relativo conto corrente bancario.

Specificamente,

(i) per quanto riguarda la Provincia Stogit effettuerà il versamento sul conto bancario presso Banca, filiale di, codice IBAN, intestato PROVINCIA di Cremona; fermo restando che la somma dei versamenti effettuata da Stogit alla Provincia non potrà superare il 50% dell'importo, fisso e non rivalutabile di cui all'art. 2

(ii) per quanto riguarda il Comune Stogit effettuerà il versamento sul conto corrente bancario presso Banca, filiale di, codice IBAN, intestato al COMUNE DI Bordolano; fermo restando che la somma dei versamenti effettuata da Stogit al Comune non potrà superare il 50% dell'importo, fisso e non rivalutabile di cui all'art. 2

Il versamento riporterà la seguente causale:

realizzazione impianto di stoccaggio del gas naturale ed opere e infrastrutture connesse a Bordolano (CR) – contributo all'opera (*Descrizione dell'intervento di compensazione ambientale*) ai sensi dell'art 1, comma 5, Legge n. 239/2004 .

Art. 5 OBBLIGHI DELLE PARTI

L'obbligo di Stogit è espressamente limitato al versamento dell'importo complessivo di cui all'art. 2 al solo Comune e Provincia senza coinvolgimenti ulteriori di sorta, e senza alcuna intromissione o interferenza di Stogit nella miglior definizione delle opere e dei tempi di loro rispettiva realizzazione, nella rispettiva loro progettazione, di massima ed esecutivo, nè nei contratti di appalto per la realizzazione degli interventi.

La determinazione delle priorità di realizzazione delle opere spetta a Provincia e Comune per la rispettiva competenza e secondo l'opzione effettuata, così come sarà di esclusiva competenza di Provincia e Comune la scelta dei tempi e l'indizione degli appalti per la realizzazione delle opere, come anche la successiva attività (a titolo esemplificativo, ci si riferisce alla vigilanza sull'esecuzione e su eventuali ritardi ed inadempimenti, alla presa in consegna delle opere, alla loro gestione e manutenzione, nonché al pagamento con qualunque modalità delle spettanze delle controparti selezionate dagli Enti Pubblici) che si rendesse necessaria od opportuna.

Gli importi degli interventi saranno finanziati da Stogit non oltre la concorrenza dell'importo di cui all'art.2.

Il Comune e la Provincia manleveranno e terranno indenne Stogit rispetto ad ogni contestazione, pretesa, controversia, lite o disputa con terzi, comunque afferente la progettazione e realizzazione delle opere e relativi contratti di appalto o di altro tipo stipulati da Provincia e Comune in occasione e per causa di dette opere.

I rapporti tra il Comune di Bordolano e la Provincia di Cremona saranno regolati da un apposito protocollo d'intesa formulato sulla base del contenuto della presente convenzione che pur non facendo parte della convenzione si allega ad essa. Le Parti si danno atto che Stogit sarà estranea ad ogni controversia dovesse insorgere tra Comune e Provincia in relazione al pre citato protocollo d'intesa accordo di programma o alla ripartizione del contributo di cui all'art. 2.

ART. 6 PUBBLICITÀ

La presente convenzione è sottoscritta per atto pubblico amministrativo, che le Parti si scambiano contestualmente alla firma. Le Parti daranno pubblicità della Convenzione alla stampa ed al pubblico in generale in forma congiunta o, comunque, previamente convenuta.

Art. 7 ARBITRATO

Le parti della presente convenzione stabiliscono che ogni controversia comunque originata da o connessa con essa, ivi incluse quelle relative alla sua interpretazione ed esecuzione, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, uno dei quali sarà nominato da Stogit , mentre, l'altro sarà nominato (i) dal Comune o dalla Provincia (se la controversia insorgesse tra due sole parti) o (ii) di comune accordo dal Comune e dalla Provincia (qualora la controversia insorga tra tutte le parti), in tale caso il secondo arbitro rappresenterà gli Enti Pubblici. Il terzo arbitro, con funzioni di presidente, sarà nominato di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale.

Gli arbitri rituali giudicheranno secondo diritto. Sede arbitrale sarà Bergamo.

ART.8 COMUNICAZIONI

Salvi successivi cambiamenti, da comunicarsi in forma scritta, le comunicazioni tra le parti saranno indirizzate come segue:

Stogit S.p.A. , Via dell'Unione Europea n. 4, San Donato Milanese (MI), alla cortese attenzione di _____ (n. tel _____ n. fax _____).

Provincia di Cremona, Via _____ alla cortese attenzione di _____ (n. tel _____ n. fax _____).

Comune di Bordolano, Via _____ alla cortese attenzione di _____ (n. tel _____ n. fax _____)

Giunta Provinciale di Cremona
Presidente On. Giuseppe Torchio

Amministrazione Comunale di Bordolano
Il Sindaco Sig. Luigi Amore

Stoccaggi Gas Italia S.p.A.
Il Presidente Sig. Enrico Cingolani

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO MARIANI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LOVILI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che, ai sensi dell'art. 124, co.1, del D.LGS 267/2000, copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia, a decorrere dal ove rimarrà per gg. 15 interi e consecutivi.

Cremona, li IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LOVILI

Copia conforme per uso amministrativo.

Cremona, li IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

- decorsi 10 gg dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, co. 3°, del D. LGS 267/2000
- per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, co. 4°, del D. LGS 267/2000.

Cremona, li IL SEGRETARIO GENERALE